

COPIA



CITTÀ DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 SEDUTA DEL 20-12-2012

Seduta pubblica di 1^a convocazione

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GALESSOIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERIN. 1215 Reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto messo comunale che copia della presente delibera è affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 27 DIC 2012

al 11 GEN 2013

addì 27 DIC 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

F.to Garofolin Francesco

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è

DIVENUTA ESECUTIVA

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Attesto che la presente copia riprodotta su n. fogli è autentica e conforme all'originale qui depositato.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO

VARIANTE PUNTUALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) E AL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.). ADOZIONE VARIANTE N. 42 E CONSEGUENTE ABROGAZIONE "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI".

L'anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre alle ore 16.45, presso il Teatro Comunale Polivalente, previa convocazione con avvisi scritti n° 40987 in data 14.12.2012, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

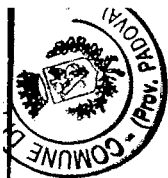
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) CLAUDIO LUCA | SINDACO |
| 2) BARCARO MASSIMO | CONSIGLIERE |
| 3) BAROLO MAURO | CONSIGLIERE |
| 4) ROSSETTO ARIANNA | CONSIGLIERE |
| 5) PEGORARO ERMANNO | CONSIGLIERE |
| 6) D'IMPERIO MILENA | CONSIGLIERE |
| 7) GALESSO MICHELE | CONSIGLIERE |
| 8) OTTAVIANO ADRIANA | CONSIGLIERE |
| 9) SALMASO ALESSANDRA | CONSIGLIERE |
| 10) BOZZA SAMUELE | CONSIGLIERE |
| 11) BALDAN SABRINA | CONSIGLIERE |
| 12) BANO GIAN PIETRO | CONSIGLIERE |
| 13) CAMANI VANESSA | CONSIGLIERE |
| 14) PEGE LIDIA | CONSIGLIERE |
| 15) FAGGION DAVIDE | CONSIGLIERE |
| 16) COSENTINO ANDREA | CONSIGLIERE |
| 17) MANZOLINI FLAVIO | CONSIGLIERE |

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X	X	
X		

Assiste alla seduta il Sig. Giovanni Zampieri, Segretario Comunale.

Il Sig. Michele Galesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio presiede l'assemblea con l'aiuto degli scrutatori Sigg. Baldan, Bozza e Manzolini.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sull'oggetto sopra indicato iscritto al n° 2 dell'o.d.g..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune è dotato di P.R.G. e lo stesso è stato approvato con D.G.R.V. n. 4004/1999 e ss.mm.ii;
- che questa Amministrazione Comunale intende apportare alcune variazioni alle Norme Tecniche d'Attuazione e al Regolamento Edilizio;
- ai fini di cui sopra ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere la variante in oggetto fornendo allo stesso precisi indirizzi in merito;

Visti gli elaborati di variante predisposti dal Settore Tecnico Comunale redatti in conformità a quanto indicato dall'Amministrazione Comunale composti da:

- Relazione Tecnica (Allegato A);
 - Elaborato comparativo della variante alle N.T.A e alle R.E. (Allegato B);
- e ritenuti gli stessi confacenti agli indirizzi e alla volontà di questa Amministrazione;

Considerato che la variante in oggetto si rende necessaria al fine di semplificare l'aspetto burocratico – amministrativo dell'attività edilizia e contestualmente adeguare, laddove ritenuto necessario, gli articoli alle norme sovraordinate;

Considerato, altresì:

- che le motivazioni che hanno determinato la variazione degli articoli sono distintamente descritte nella Relazione Tecnica (Allegato A);
- che le intervenute normative legislative emanate in questo ultimo periodo in materia di impianti di distribuzione di carburanti e delle attività commerciali ad essi connesse, hanno inciso notevolmente sull'impianto normativo della regione in tale materia coinvolgendo conseguentemente anche i regolamenti e piani comunali a suo tempo approvati, i quali, pertanto sono divenuti inapplicabili;

Visto il "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" adottato con delibera di Consiglio Comunale del 02/07/1998 n. 72 e ritenuto che lo stesso debba essere abrogato per quanto sopra esposto, precisando che l'efficacia dell'abrogazione avverrà contestualmente all'entrata in vigore delle specifiche norme oggetto di variante;

Considerato

che in attesa dell'emanazione da parte della Regione Veneto di specifica legge regolamentante la materia relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, questa Amministrazione ha ritenuto nel frattempo di modificare ed integrare alcuni articoli delle N.T.A., così come specificato negli elaborati di variante oggetto di adozione;

Sottolineato che questa Amministrazione Comunale intende perseguire tutte le finalità offerte dai provvedimenti legislativi recentemente emanati ed oggetto di liberalizzazione delle attività commerciali in genere per il perseguimento dell'interesse pubblico strettamente necessario a creare le condizioni per consentire la ripresa economica;

Accertato che le varianti in argomento non modificano il dimensionamento del P.R.G. vigente, come evidenziato nella relazione tecnica, e rientrano tra le varianti parziali comprese nell'Art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. 27/06/1985 n. 61 e ss.mm.ii.;

Visto il parere della Commissione Urbanistica del 13.12.2012;



Visto l'Art. 50, comma 4 della succitata L.R. 61/85, il quale prevede che la presente variante venga adottata e approvata dal Comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7, della medesima L.R. 61/85;

Vista la Legge Urbanistica 1150/42 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti dei pareri riportati in calce, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. n. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Esce la Consiglieria Ottaviano, risultano presenti n. 14 Consiglieri;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

OMISSIS

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna;

Rientra la Consiglieria Ottaviano, risultano presenti n. 15 Consiglieri;

Il Presidente mette ai voti la mozione per il rinvio dell'argomento, richiesta da tutta l'opposizione che ottiene n. 5 voti favorevoli, n. 10 voti contrari (Luca Claudio Baldan Barcaro Bozza D'Imperio Galesso Ottaviano Pegoraro Rossetto Salmaso), nessuno astenuto, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

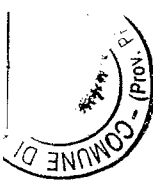
Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna;

Il Presidente passa alla votazione dell'intero provvedimento:

Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Bano Camani Faggion Manzolini Pegè), nessuno astenuto, resi nelle forme di legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione:

DELIBERA

1) **Le premesse** fanno parte integrante del presente provvedimento;



2) Di adottare la variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio (R.E.) costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica (Allegato A);
- Elaborato comparativo della variante alle N.T.A e alle R.E. (Allegato B);

3) Di dare atto che la variante di cui sopra è stata redatta in conformità a quanto indicato dall'Amministrazione Comunale;

4) Di abrogare conseguentemente e per quanto espresso nelle premesse il "*Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti*" adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 2 luglio 1998 precisando che la decorrenza di tale abrogazione diventerà efficace con l'entrata in vigore delle specifiche normative oggetto di adozione;

5) Di dare atto del parere della Commissione Urbanistica del 13.12.2012;

6) Di dare atto che la variante specificata nel punto 2) viene adottata ai sensi dell'art. 50 comma 4, lettera l) della L.R. 61/85 e ss.mm.ii.;

7) Di demandare al competente Ufficio Urbanistica l'attivazione delle procedure previste dai commi 6, 7 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii.



REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA DI
PADOVA



CITTA' DI ABANO TERME

Servizi Tecnici di Abano e Montegrotto Terme

Variante n. 42

Variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.).

ADOTTATO CON DELIBERA

C.C./G.C. n. 92 del 20-12-2012

Allegato A

Progettista:



[Signature]
Cons. Patrizio Greggio

Relazione

Collaboratori:

Arch. Domenico Grassetto
Geom. Edoardo Dianin
Arch. Leila Chalati

Abano Terme, dicembre 2012

Variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio (R.E.). Adozione. Abrogazione *“Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”*.

RELAZIONE TECNICA

A seguito dell'incarico avuto dall'Amministrazione Comunale per la predisposizione della variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio (R.E.), questo Ufficio ha proceduto alla stesura della variante in questione secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione stessa.

La variante parziale in oggetto, prevede la modifica di alcuni articoli contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e nel Regolamento Edilizio (R.E.).

Tale variante non modifica il dimensionamento del P.R.G. vigente, e rientra tra le varianti parziali comprese nell'Art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. 27/06/1985 n. 61 e ss.mm.ii.

Le varianti parziali sono adottate dal Consiglio Comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.

Non è necessario procedere agli adempimenti previsti dalla legge 03/08/98 n. 267 – *“Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico”*, così come espressamente indicato nelle deliberazioni della Giunta Regionale 13 dicembre 2002 n. 3637 e 10 maggio 2006 n. 1322, in quanto la variante in questione non modifica lo stato fisico dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario apportare delle modifiche su alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e del Regolamento Edilizio (R.E.) al fine di dotare gli uffici di strumenti di lavoro più aderenti alle attuali necessità dei cittadini in termini di semplificazione amministrativa e coerenti con le normative di rango superiore.

Gli articoli delle N.T.A. oggetto di variante sono i seguenti:

- Parte prima, Titolo III, Art. 12 Aree soggette a regole generali – modalità d'intervento;
- Parte prima, Titolo III, art. 14 Destinazioni d'uso: definizioni;
- Parte seconda, Titolo primo, Capo 1 Disciplina dei luoghi soggetti a regole generali, Art. 16 Regole per gli usi;
- Parte seconda, Titolo primo, Capo 1 Disciplina dei luoghi soggetti a regole generali, Art. 17 Regole per gli interventi;
- Parte seconda, Titolo II, Capo 1, Art. 21 Regole per gli usi;
- Parte seconda, Titolo III, Capo 1, Art. 26 Regole per gli usi;
- Parte terza, Titolo II, Art. 39 Aree soggette a piano particolareggiato: schede;

Gli articoli del R.E. oggetto di variante sono i seguenti:

- Parte prima, Titolo I, Art. 2 Definizioni di Termini;
- Parte prima, Titolo I, Art. 3 Definizione di parametri;
- Parte seconda, Titolo I, Art. 26 Requisiti igienico sanitari;

Oltre alla presente relazione è stato redatto un elaborato comparativo sia per le N.T.A. che per il R.E. (Allegato B).

Le motivazioni che hanno determinato la variazione degli articoli sono di seguito riassunte:

- N.T.A. Art. 12, comma 3, lettera a. - Art. 14, comma 3, lettera (T):
 si è ritenuto necessario adeguare l'articolo in questione alla normativa Statale (D.Lgs. 11/02/1998 n. 32 - L. 06/08/2008 n. 133 - D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in Legge il 24/03/2012 n. 27) e Regionale (L.R. 23/10/2003 n. 23 - D.G.R.V. del 26/05/2004 n. 1562 - D.G.R.V. del 18/02/2005 n. 497 - D.G.R.V. 18/03/2005 n. 978 - D.G.R.V. del 05/06/2012 n. 1010) in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti. Le norme sopra citate hanno reso incompatibile quanto disposto dal "*Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti*" adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 2 luglio 1998, il quale pone dei limiti che sono in contrasto con le attuali norme statali e regionali. Risulta evidente, oltre alla necessità di modificare le N.T.A., di procedere all'abrogazione del sopra citato "*Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti*". Allo stato attuale si è in attesa che la Regione Veneto emani specifica legge in materia di distribuzione dei carburanti. A tal proposito la Giunta Regionale nella seduta del 2 ottobre 2012 ha approvato un disegno di legge "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" il quale sarà sottoposto all'esame del Consiglio Regionale (la norma risulta essere all'esame della Commissione Consigliare Regionale). Non si ritiene pertanto opportuno in questo momento redigere un nuovo piano in un panorama normativo in piena evoluzione e ai sopravvenuti principi di liberalizzazione. Il processo di liberalizzazione avviato con la direttiva comunitaria n. 123 del 12/12/2006, ha avuto un'ulteriore espansione a partire dalla seconda metà dello scorso anno a seguito degli interventi normativi emanati dallo stato nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, concretizzati con il D.Lgs. del 26/03/2010 n. 59 (da ultimo integrato con il D.Lgs. 06/08/2012 n. 147).
 Considerato che l'Amministrazione Comunale intende preservare i centri storici e gli agglomerati urbani considerata la valenza turistica della città di Abano Terme, le Norme Tecniche d'Attuazione, così come variate prevedono l'insediare di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti nelle Z.T.O. "E" (*zone agricole*), limitatamente nelle fasce di rispetto stradale con la possibilità di aumentare l'area per detti impianti al fine di consentire oltre alla sosta di mezzi pesanti e pullman anche la dotazione di carburanti ecocompatibili quali ad esempio: G.P.L., gas metano etc.

- N.T.A. Art. 14, comma 2, comma 3 lettera (H) - Art. 16, comma 1, comma 3, comma 4 - Art. 17, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 - Art. 21, comma 1, lettera (H) - Art. 26, comma 1, lettera H:

la modifica normativa si è resa necessaria per consentire che l'attività termale possa essere svolta anche su strutture definite "*stabilimenti termali*" non strettamente collegate ad una attività ricettiva alberghiera. Gli stabilimenti termali trovano definizione all'art. 46 bis delle norme tecniche del Piano di Utilizzazione delle Risorse Termali (P.U.R.T.) approvate con provvedimento di Consiglio Regionale del 23/04/1980 n. 1111 e ss.mm.ii.



Si è proceduto, inoltre, alla modifica della norma circa la monetizzazione degli standards alberghiero termali, finalizzando tali introiti per la realizzazione di nuovi spazi a parcheggio e a verde nonché per la manutenzione di quelli esistenti.

La proposta di modifica si fonda sul principio della necessità di realizzare nuovi spazi a parcheggi e verde (standards), ma anche soprattutto sul principio del mantenimento in buono stato e valorizzazione degli spazi esistenti aventi tali destinazioni.

- N.T.A. Art. 39, comma 2, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8:

l'intervento previsto dalla scheda del piano particolareggiato denominato *PP9 – Via Romana Aponense*, non è mai stato attuato in quanto la scheda prevede delle condizioni non definite e strettamente correlate ad interventi non dipendenti dal soggetto attuatore. Così come formulati nella scheda sopra citata, gli obblighi del soggetto attuatore si ritengono indeterminati e di difficile attuazione considerato che allo stato attuale, delle opere previste solo una è ancora in fase di realizzazione (collegamento bretella curva Boston). La citata connessione della circonvallazione ovest e la circonvallazione est di Abano Terme, prevista nel vigente strumento urbanistico non risulta mai essere stata inserita nella programmazione delle opere pubbliche. Risulta necessario alla luce di quanto evidenziato individuare nuove strategie perseguibili, per consentire la corretta e concreta attuazione delle previsioni urbanistiche attraverso il miglioramento dei servizi sportivi e attraverso l'ampliamento della rete delle piste ciclopodali del territorio.

- R.E. Art. 2, comma 1 – Art. 3, comma 1 – Art. 26, comma 2, lett. g).

La proposta di modifica tende principalmente a liberalizzare gli interventi relativi alla sistemazione dell'arredo degli spazi scoperti.

Alla luce delle normative intervenute circa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che in taluni casi costituisce un obbligo, si è ritenuto necessario introdurre ulteriori specifiche nella definizione dei volumi tecnici contenenti apparecchiature tecniche strettamente connesse agli impianti anzi detti.

Per quanto concerne la distanza dei fabbricati dai confini e la distanza tra fabbricati, relativamente ai locali praticabili e i volumi tecnici, sono state introdotte delle precisazioni richiamando il Codice Civile.

Per quanto concerne il reperimento degli spazi a parcheggio, relativamente agli interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari, il regolamento è stato adeguato a quanto disposto dalla L. 122/1989 stralciando le norme più restrittive prevedendo come variante la possibilità di recuperare spazi a parcheggio anche all'esterno degli edifici. La variazione introduce, inoltre, in caso di comprovata impossibilità di ricavare le superfici a parcheggio a seguito di aumento delle unità immobiliari residenziali, in caso di ristrutturazione, la possibilità di monetizzazione. Tale scelta è stata maturata dall'Amministrazione Comunale al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in aree prive di spazi scoperti.


Il Dirigente
Arch. Patrizio Greggio

CITTA' DI ABANO TERME

Servizi Tecnici di Abano e Montegrotto Terme

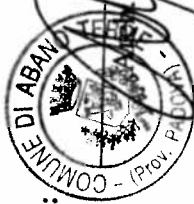


Variante n. 42 **Variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C)**

ADOTTATO CON DELIBERA
C.C./G.C. n. ~~92~~ del 20-12-2012

Allegato B

Progettista:



Matteo Greggio

Comparativa:

**-Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)
-Regolamento Edilizio Comunale(R.E.C.)**

Collaboratori:

Arch. Domenico Grassetto

Geom. Edoardo Dianin

Arch. Leila Chalati

Abano Terme, dicembre 2012

VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A.

Testo vigente

Art. 12 Aree soggette a regole generali - modalità di intervento, comma 3, lettera a.
(Omissis)

3. Nelle fasce di rispetto gli interventi si attuano con concessione edilizia diretta o strumento urbanistico attuativo, in conformità alle indicazioni delle tavole "Usi e modalità d'intervento", con le seguenti specificazioni:

a. stradale:
è vietata ogni nuova costruzione mentre gli eventuali ampliamenti possono essere concessi solo se non comportano l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
Sono ammesse le sistemazioni a verde, i percorsi pedonali e ciclabili, la conservazione delle coltivazioni agricole.

A titolo precario possono essere concesse costruzioni per la distribuzione di carburanti. (S)

(Omissis)

Testo di variante

Art. 12 Aree soggette a regole generali - modalità di intervento, comma 3, lettera a.
(Omissis)

3. Nelle fasce di rispetto gli interventi si attuano con concessione edilizia diretta o strumento urbanistico attuativo, in conformità alle indicazioni delle tavole "Usi e modalità d'intervento", con le seguenti specificazioni:

a. stradale:
è vietata ogni nuova costruzione mentre gli eventuali ampliamenti possono essere concessi solo se non comportano l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Sono ammesse le sistemazioni a verde, i percorsi pedonali e ciclabili, la conservazione delle coltivazioni agricole.

Solo all'interno di dette fasce di rispetto stradale ricadenti nelle zone territoriali omogenee E (zone agricole), è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande e simili), compresi anche i servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, eletrauto, officina e simili).

Tali impianti possono essere estesi anche fuori dalle fasce di rispetto stradale, pur sempre in area agricola adiacente per una profondità di ulteriori m 50,00 (cinquanta) oltre la fascia di rispetto con la possibilità di aumentarla a m 100,00 (cento); in questo ultimo caso però l'area deve essere attrezzata per servizi destinati ad automezzi pesanti, autoarticolati, pullman e prevedere un parcheggio per gli stessi di almeno 10 posti.

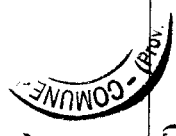
Per la realizzazione e la gestione dei sopracitati impianti, valgono le disposizioni statali, nonché quelle regionali per quanto compatibili, comunque vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativi. (S)

(Omissis)

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

5 dicembre 2012



Art. 14 Destinazioni d'uso – definizioni, comma 2, comma 3 lettere (H) e (T)

1. I commi seguenti definiscono le principali destinazioni d'uso e loro articolazioni, cui si fa riferimento negli articoli successivi e nei cartigli delle tavole "Usi e modalità di intervento".
2. Sono usi principali:
- (R) residenza
 - (H) alberghi (A) termali
 - (I) attività produttive
 - (T) attività terziarie
 - (E) attività agricole
 - (S) servizi e attrezzature di uso pubblico o di interesse generale
 - (P e V) spazi scoperti di uso pubblico
 - (p e v) spazi scoperti privati.

3. Gli usi principali si articolano nel modo di seguito indicato. Le indicazioni entro parentesi non sono esaustive.
- (R) **Residenza**
- (7a) La residenza (R) comprende sia le residenze urbane permanenti che quelle temporanee.

All'interno delle zone con questa destinazione d'uso sono consentiti, quando non altrimenti specificato, anche uffici, studi professionali, ambulatori (Tu), artigianato di servizio (Is) fino a 250 mq e negozi, compresi i pubblici esercizi (Tp) con esclusione di attività inquinanti e/o moleste, nella misura massima del 20% del volume urbanistico "V" riferito al singolo lotto.

- Nella aree PN e NR, qualora non specificatamente indicata nella relativa scheda, la percentuale massima di volume da destinare alle attività non residenziali sopra riportate, deve essere contenuta entro il limite del 20% del volume urbanistico residenziale e definita in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo o di rilascio del Permesso di costruire per le aree NR. Per le suddette destinazioni non residenziali dovranno essere soddisfatti i relativi standards urbanistici di verde e parcheggio aggiuntivi rispetto a quelli indicati nelle schede e nelle tavole "Usi e modalità di

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

Art. 14 Destinazioni d'uso – definizioni, comma 2, comma 3 lettere (H) e (T)

1. I commi seguenti definiscono le principali destinazioni d'uso e loro articolazioni, cui si fa riferimento negli articoli successivi e nei cartigli delle tavole "Usi e modalità di intervento".
2. Sono usi principali:
- (R) residenza
 - (H) alberghi e stabilimenti termali (A)
 - (I) attività produttive
 - (T) attività terziarie
 - (E) attività agricole
 - (S) servizi e attrezzature di uso pubblico o di interesse generale
 - (P e V) spazi scoperti di uso pubblico
 - (p e v) spazi scoperti privati.

4. Gli usi principali si articolano nel modo di seguito indicato. Le indicazioni entro parentesi non sono esaustive.
- (R) **Residenza**
- (7a) La residenza (R) comprende sia le residenze urbane permanenti che quelle temporanee.

All'interno delle zone con questa destinazione d'uso sono consentiti, quando non altrimenti specificato, anche uffici, studi professionali, ambulatori (Tu), artigianato di servizio (Is) fino a 250 mq e negozi, compresi i pubblici esercizi (Tp) con esclusione di attività inquinanti e/o moleste, nella misura massima del 20% del volume urbanistico "V" riferito al singolo lotto.

- Nella aree PN e NR, qualora non specificatamente indicata nella relativa scheda, la percentuale massima di volume da destinare alle attività non residenziali sopra riportate, deve essere contenuta entro il limite del 20% del volume urbanistico residenziale e definita in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo o di rilascio del Permesso di costruire per le aree NR. Per le suddette destinazioni non residenziali dovranno essere soddisfatti i relativi standards urbanistici di verde e parcheggio aggiuntivi rispetto a quelli indicati nelle schede e nelle tavole "Usi e modalità di

intervento". -(M) Destinazione Mista Nelle aree con destinazione mista (M) sono comprese destinazioni residenziali (R), direzionali (Tu) e commerciali (Tc), compresi pubblici esercizi (Tp), artigianato artistico e di servizio (Is), servizi sportivi (Ss). Nel cartiglio delle tavole "Usi e modalità d'intervento" è indicata la percentuale massima di volume da destinare alle attività non residenziali previste per il sistema di appartenenza; il volume rimanente dovrà avere destinazione residenziale. -(H) Alberghi (A) termali L'albergo termale (H) è un insediamento comprendente, oltre agli spazi necessari allo svolgimento dell'attività alberghiera (camere, bar, ristorante, accettazione, cucine, impianti sportivi, parcheggi, ecc.) anche gli impianti complementari per le cure termali. (A1) Sono definiti "servizi" per lo svolgimento dell'attività alberghiera-termale: palestre, piscine coperte e scoperte, reparto cure termali, estetiche e mediche, vasche per la macerazione del fango, opere per la captazione e distribuzione dell'acqua termale, tettoie di copertura dei parcheggi e delle vasche di macerazione del fango. (A2) -(I) Attività produttive Le attività produttive si articolano in: (Ii) Attività industriali: fabbriche e officine comprendenti le attività connesse quali: laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi non aperti al pubblico e residenziali strettamente legati all'attività produttiva, magazzini e depositi coperti e scoperti, parcheggi; (Ia) Attività artigianali di produzione: laboratori e officine comprendenti le attività connesse quali: uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi non aperti al pubblico e residenziali strettamente legati all'attività produttiva, magazzini e depositi coperti e scoperti, parcheggi; (Is) Attività artigianali di servizio e artistiche: sono quelle comprese nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1202/1956 integrato e modificato dal D.P.R. 8.06.1964 n. 537 nonché la residenza strettamente legata all'attività produttiva. -(T) Attività terziarie Le attività terziarie si articolano in: (Tc) Attrezzature commerciali: negozi, centri commerciali al dettaglio,	intervento". -(M) Destinazione Mista Nelle aree con destinazione mista (M) sono comprese destinazioni residenziali (R), direzionali (Tu) e commerciali (Tc), compresi pubblici esercizi (Tp), artigianato artistico e di servizio (Is), servizi sportivi (Ss). Nel cartiglio delle tavole "Usi e modalità d'intervento" è indicata la percentuale massima di volume da destinare alle attività non residenziali previste per il sistema di appartenenza; il volume rimanente dovrà avere destinazione residenziale. -(H) Alberghi e Stabilimenti termali (A) L'albergo termale (H) è un insediamento comprendente, oltre agli spazi necessari allo svolgimento dell'attività alberghiera (camere, bar, ristorante, accettazione, cucine, impianti sportivi, parcheggi, ecc.) anche gli impianti complementari per le cure termali. Per stabilimento termale si intende la struttura destinata alle terapie termali ed alle cure sinergiche e complementari, così come definito dall'art. 46 bis delle Norme Tecniche del Piano di Utilizzazione delle Risorse Termali (P.U.R.T.) approvate con provvedimento del Consiglio Regionale n. 1111/1980 e ss.mm.ii.. (A1) Sono definiti "servizi" per lo svolgimento dell'attività alberghiera-termale: palestre, piscine coperte e scoperte, reparto cure termali, estetiche e mediche, vasche per la macerazione del fango, opere per la captazione e distribuzione dell'acqua termale, tettoie di copertura dei parcheggi e delle vasche di macerazione del fango. Nelle zone (H) è inoltre consentita la ricettività alberghiera prevista dalla L.R. 04/11/2002 n. 33 nonché tutte le tipologie dell'art. 22 della medesima legge comunque collegate all'utilizzo della risorsa termale. (A2) -(I) Attività produttive Le attività produttive si articolano in: (Ii) Attività industriali: fabbriche e officine comprendenti le attività connesse quali: laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi non aperti al pubblico e residenziali strettamente legati all'attività produttiva, magazzini e depositi coperti e scoperti, parcheggi; (Ia) Attività artigianali di produzione: laboratori e officine comprendenti le attività connesse quali: uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi
---	---

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita. ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

supermercati al dettaglio Stazioni di servizio e (S) distribuzione dei carburanti Attrezzature ricettive Pubblici esercizi: ristoranti, bar, discoteche Attività direzionali: uffici, ambulatori, poliambulatori, studi professionali, banche, centri di ricerca. Attività ricettive: campeggi Per gli interventi ammessi nelle aree con destinazione (Td) e per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti (stazioni di servizio) si fa rinvio alla normativa contenuta nel "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", adottato con delibera C.C. n. 72 del 02.07.1998 ed approvato dalla GRV con delibera n. 4044 del 16.11.1999. (S1)	espositivi non aperti al pubblico e residenziali strettamente legati all'attività produttiva, magazzini e depositi coperti e scoperti, parcheggi; (Is) Attività artigianali di servizio e artistiche: sono quelle comprese nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1202/1956 integrato e modificato dal D.P.R. 8.06.1964 n. 537 nonché la residenza strettamente legata all'attività produttiva. - (T) Attività terziarie Le attività terziarie si articolano in: (Tc) Attrezzature commerciali: negozi, centri commerciali al dettaglio, supermercati al dettaglio (Td) Impianti di (S) distribuzione dei carburanti (Tr) Attrezzature ricettive (Tp) Pubblici esercizi: ristoranti, bar, discoteche (Tu) Attività direzionali: uffici, ambulatori, poliambulatori, studi professionali, banche, centri di ricerca. (Ta) Attività ricettive: campeggi Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento, miglioramento e/o eventuale ampliamento della superficie dei manufatti (attrezzature per servizi alla persona e per servizi all'automezzo di cui al precedente art. 12) degli impianti esistenti situati nelle aree con destinazione (Td) e per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti dovranno essere rispettate le disposizioni statali nonché quelle regionali per quanto compatibili, comunque vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. L'ampliamento della superficie dei manufatti, compresa quella degli esistenti, non dovrà superare il 10% dell'area destinata agli impianti; tale percentuale massima va applicata anche per la realizzazione di attrezzature e manufatti di servizio all'interno dei nuovi impianti di distribuzione carburanti. Nel computo delle superfici non si considerano quelle relative alle pensiline di copertura dedicate al rifornimento. Le superfici edificabili sopra richiamate sono da computare come superfici coperte, precisando che, nella zona agricola, è consentito edificare un massimo di 1.200,00 mc ad eccezione della pensilina di copertura di cui sopra e con un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area destinata agli impianti. Non possono essere oggetto di ampliamento gli impianti di distribuzione di carburanti esistenti che non dovessero risultare compatibili con il territorio a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 23/10/2003, n. 23 e sue eventuali e ss.mm.ii. Per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato valgono le disposizioni statali e regionali per quanto compatibili, comunque vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. (S1)
---	---

(Omissis)

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

Art. 16 Regole per gli usi, comma 1, comma 3, comma 4

1. Il sistema alberghiero-termale è caratterizzato dagli usi principali "Alberghi termali" (H) e "Spazi scoperti di uso pubblico" (V e P). Nel sistema alberghiero-termale sono previsti inoltre i seguenti usi principali e relative articolazioni, così come definiti al precedente Art.14:

(R)	"Residenza"	
(M)	"Destinazione mista"	
(I)	"Attività produttive":	(Is) attività artigianali e di servizio
(T)	"Attività terziarie":	(Tc) attrezzature commerciali ad esclusione di quelle aventi superficie di vendita superiore a 600 mq. e dei centri commerciali e supermercati

(Tr)	attrezzature ricettive
(Tu)	attività direzionali

(S) "Servizi e attrezzature di uso pubblico o di interesse generale":

(Sd)	servizi per la cultura e lo spettacolo
(Sr)	servizi per il culto
(Sb)	servizi per l'istruzione di base
(Si)	servizi per l'istruzione superiore
(Sm)	servizi amministrativi
(vs)	impianti sportivi scoperti.

(v e p) "Spazi scoperti privati":

2. Le destinazioni d'uso ammissibili sono quelle riportate specificatamente nei cartigli delle tavole "Usi e modalità d'intervento", fatto salvo quanto riportato nella successiva parte terza delle presenti norme "Disciplina dei luoghi soggetti a regole specifiche".

3. Le aree con destinazione "Alberghi termali" (H) sono soggette a vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R.24/1988. (E)

4. All'interno (A) degli stabilimenti alberghieri-termali sono consentiti volumi residenziali nella misura massima di mc. 600 da destinarsi alla residenza del proprietario o del conduttore. Altri volumi con destinazione abitativa (camere o alloggi per il personale, ecc.) sono consentiti solamente se strettamente necessari allo svolgimento dell'attività alberghiera e comunque entro i parametri di area.

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

Art. 16 Regole per gli usi, comma 1, comma 3, comma 4

1. Il sistema alberghiero-termale è caratterizzato dagli usi principali "Alberghi e Stabilimenti termali" (H) (A) e "Spazi scoperti di uso pubblico" (V e P). Nel sistema alberghiero-termale sono previsti inoltre i seguenti usi principali e relative articolazioni, così come definiti al precedente Art.14:

(R)	"Residenza"	
(M)	"Destinazione mista"	
(I)	"Attività produttive":	(Is) attività artigianali e di servizio
(T)	"Attività terziarie":	(Tc) attrezzature commerciali ad esclusione di quelle aventi superficie di vendita superiore a 600 mq. e dei centri commerciali e supermercati

(Tr)

(Tu) attività direzionali

(S) "Servizi e attrezzature di uso pubblico o di interesse generale":

(Sd)	servizi per la cultura e lo spettacolo
(Sr)	servizi per il culto
(Sb)	servizi per l'istruzione di base
(Si)	servizi per l'istruzione superiore
(Sm)	servizi amministrativi
(vs)	impianti sportivi scoperti.

(v e p) "Spazi scoperti privati":

2. Le destinazioni d'uso ammissibili sono quelle riportate specificatamente nei cartigli delle tavole "Usi e modalità d'intervento", fatto salvo quanto riportato nella successiva parte terza delle presenti norme "Disciplina dei luoghi soggetti a regole specifiche".

3. Le aree con destinazione "Alberghi termali" (H) sono soggette a vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R.24/1988. (E) Comma eliminato a seguito dell'abrogazione della legge citata.

4. All'interno delle aree (A) degli stabilimenti alberghieri-termali sono consentiti volumi residenziali nella misura massima di mc. 600 da destinarsi alla residenza del proprietario o del conduttore. Altri volumi con destinazione abitativa (camere o alloggi per il personale, ecc.)

	sono consentiti solamente se strettamente necessari allo svolgimento dell'attività alberghiera e comunque entro i parametri di area.
Art. 17 Regole per gli interventi (4), comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 1. Nelle aree per le quali è prevista la destinazione "Alberghi (A) termali" (H), gli interventi si attuano con le seguenti precisazioni: a. Le camere degli alberghi termali concorrono alla determinazione della quantità massima di acqua utilizzabile come previsto all'art. 17 delle Norme tecniche di attuazione del P.U.R.T.. c. Le camere esistenti estendono sulle aree a verde e a parcheggio esistenti un vincolo di destinazione d'uso in ragione di mq. 30 di parcheggio/camera e mq. 60 di verde/camera, fatto salvo quanto di seguito riportato. d. L' aumento delle camere è consentito, a condizione che nell'area di pertinenza dell'albergo esista una superficie scoperta trattata a verde o a parcheggio di almeno mq. 20 per camera esistente e di progetto (E); dovrà comunque essere garantito l'utilizzo permanente di: -mq. 60 di area a verde per ogni nuova camera; -mq. 30 di area a parcheggio per ogni nuova camera. Le superfici necessarie per soddisfare completamente le quantità di standards (mq. 60 + mq. 30) sopra riportati, possono essere recuperate anche : - in aree adiacenti e contigue all'albergo o ad esso direttamente collegate con destinazione alberghiero-termale; - attraverso una convenzione onerosa da stipularsi con il Comune per la realizzazione di aree destinate a parco all'interno del sistema alberghiero (S) - le aree a parcheggio dell'albergo possono trovar posto anche in più livelli. Le aree di verde a standard vengono computate solo al piano campagna. (S1) e. L'ampliamento degli alberghi, anche in assenza di aumento dei posti letto (S2), è ammesso alle seguenti condizioni: - per l'eventuale occupazione delle aree scoperte di pertinenza adibite a parcheggio e a verde, e quindi con riduzione delle superfici a standard, è richiesto il reperimento delle stesse superfici secondo le modalità previste al precedente punto "d" e comunque a condizione che nell'area di pertinenza dell'albergo rimanga una superficie scoperta, trattata a verde e/o a parcheggio, di almeno mq 20 per camera, sempre e comunque nel rispetto di quanto disposto dal P.U.R.T ed in particolare dall'art.7 delle NTA.	Art. 17 Regole per gli interventi (4), comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 1. Nelle aree per le quali è prevista la destinazione "Alberghi e Stabilimenti termali" (H) (A), gli interventi si attuano con le seguenti precisazioni: a. Le camere degli alberghi termali concorrono alla determinazione della quantità massima di acqua utilizzabile come previsto all'art. 17 delle Norme tecniche di attuazione del P.U.R.T.; c. Le camere esistenti estendono sulle aree a verde e a parcheggio esistenti un vincolo di destinazione d'uso in ragione di mq. 30 di parcheggio/camera e mq. 60 di verde/camera, fatto salvo quanto di seguito riportato; d. L' aumento delle camere è consentito, a condizione che nell'area di pertinenza dell'albergo esista una superficie scoperta trattata a verde o a parcheggio di almeno mq. 20 per camera esistente e di progetto (E); dovrà comunque essere garantito l'utilizzo permanente di: -mq. 60 di area a verde per ogni nuova camera; -mq. 30 di area a parcheggio per ogni nuova camera. Le superfici necessarie per soddisfare completamente le quantità di standards (mq. 60 + mq. 30) sopra riportati, possono essere recuperate anche : - in aree adiacenti e contigue all'albergo o ad esso direttamente collegate con destinazione alberghiero-termale; - attraverso la monetizzazione delle superfici mancanti mediante versamento in numerario al comune che provvederà a realizzarle o reperirle all'interno delle aree termali A1 e/o A2 del territorio comunale, ovvero provvedere alla manutenzione, sistemazione e/o riordino di spazi esistenti adibiti a verde e/o parcheggio; (S) - le aree a parcheggio, verde e tempo libero possono trovare posto su più livelli. (S1) e. L'ampliamento degli alberghi, anche in assenza di aumento di camere (S2), è ammesso alle seguenti condizioni: - per l'eventuale occupazione delle aree scoperte di pertinenza adibite a parcheggio e a verde, e quindi con riduzione delle superfici a standard, è richiesto il reperimento delle stesse superfici secondo le modalità previste al precedente punto "d" e comunque a condizione che nell'area di pertinenza dell'albergo rimanga una superficie scoperta, trattata a verde e/o a parcheggio, di almeno mq 20 per camera, sempre e comunque nel rispetto di quanto disposto dal P.U.R.T ed in particolare dall'art.7 delle NTA.

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

f. All'interno del lotto di pertinenza dei nuovi alberghi-terminali, dovrà essere garantito l'utilizzo permanente di: - mq. 120 di area a verde per ogni camera; - mq. 30 di area a parcheggio per ogni camera, sempre e comunque nel rispetto di quanto disposto dal PURT ed in particolare dall'art.7 delle NTA. - (A1) (A2) (A3) 1bis. Sono comunque sempre da considerarsi prevalenti le disposizioni normative contenute nel PURT nel caso prevedano, in relazione al tipo di interventi, quantità maggiori di aree libere di pertinenza a parcheggio e/o verde. 2. Non concorrono alla determinazione del volume urbanistico i "Servizi" allo stabilimento alberghiero-termale così come definiti dall'Art. 14 (S3) 3. Nelle aree consolidate C destinate ad "Alberghi (A4) terminali" (H) sono consentiti gli interventi di cui agli Artt. 5, 6, 7 del Regolamento Edilizio con i seguenti parametri: - If: 4 mc./mq. - h: 30,00 m. o pari all'altezza esistente, se superiore - Ds: 10,00 m. o quella minima esistente in continuazione del fronte maggioritario senza sopravanzamento verso strada, o a confine del limite di zona qualora lo stesso sia prospiciente ad un'area pubblica destinata a zona pedonale. L'eventuale edificazione in sopravanzamento dovrà essere limitata al piano terra e dovrà essere destinata a spazi di uso collettivo dell'albergo (A5) (hall, bar, sala pranzo, sala colazione, soggiorno). La progettazione dovrà prevedere la permeabilità dei nuovi corpi di fabbrica verso l'esterno prestando particolare attenzione al contesto ambientale. - Dc: 5,00 m.. 3bis. Nell'area CH in prossimità di Via Monte Ortone, per la parte non ricadente in zona	rispetto di quanto disposto dal PURT ed in particolare dall'art.7 delle NTA. f. All'interno del lotto di pertinenza dei nuovi alberghi-terminali, dovrà essere garantito l'utilizzo permanente di: - mq. 120 di area a verde per ogni camera; - mq. 30 di area a parcheggio per ogni camera, sempre e comunque nel rispetto di quanto disposto dal PURT ed in particolare dall'art.7 delle NTA. - Per gli Stabilimenti terminali la superficie destinata a servizi non può essere inferiore: a. nelle zone di espansione H (NH) a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento; b. nelle zone di completamento CH a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Sia per il punto a. che per il punto b. almeno la metà della superficie deve essere destinata a parcheggio. (A1) g. Per le aree libere di pertinenza degli stabilimenti terminali destinati a parco, giardino e al tempo libero, è consentita la riduzione delle quote previste nelle aree di completamento e di espansione fino ad un massimo del 10% qualora si tratti di un sistema di aree libere utilizzabili da stabilimenti terminali tra loro confinanti. (A2) h. Ai fini del soddisfacimento degli standard relativi alle aree a verde e a parcheggio è ammesso anche l'utilizzo di aree contigue all'albergo termale, ad esso direttamente collegate, con destinazione alberghiero-termale, oppure attraverso una convenzione onerosa (monetizzazione) da stipularsi con il comune per la realizzazione di aree destinate a verde e parcheggio pubblico. (A3) 1bis. Sono comunque sempre da considerarsi prevalenti le disposizioni normative contenute nel PURT nel caso prevedano, in relazione al tipo di interventi, quantità maggiori di aree libere di pertinenza a parcheggio e/o verde. 2. Non concorrono alla determinazione del volume urbanistico i "Servizi" solo se funzionali all'attività alberghiero-termale (S3) 3. Nelle aree consolidate C destinate ad "Alberghi e Stabilimenti (A4) terminali" (H) sono consentiti gli interventi di cui agli Artt. 5, 6, 7 del Regolamento Edilizio con i seguenti
---	--

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

00 - (Prov. P.A.)

U.C. sono ammessi gli interventi e gli usi di cui all'art. 15, c2 e art. 28, c6 delle N.T.A. del P.A. 4. Nelle aree di nuova edificazione N destinate ad "Alberghi (A6) termali" (H) oltre alle indicazioni riportate nel cartiglio delle tavole "Usi e modalità di intervento", gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri: - If: 4 mc./mq. - h: 30,00 m. - Ds: 20,00 m. - Dc: 15,00 m. (Omissis)	parametri: - If: 4 mc./mq. - h: 30,00 m. o pari all'altezza esistente, se superiore - Ds: 10,00 m. o quella minima esistente in continuazione del fronte maggioritario senza sopravanzamento verso strada, o a confine del limite di zona qualora lo stesso sia prospiciente ad un'area pubblica destinata a zona pedonale. L'eventuale edificazione in sopravanzamento dovrà essere limitata al piano terra e dovrà essere destinata a spazi di uso collettivo dell'albergo e dello stabilimento termale (A5) (hall, bar, sala pranzo, sala colazione, soggiorno). La progettazione dovrà prevedere la permeabilità dei nuovi corpi di fabbrica verso l'esterno prestando particolare attenzione al contesto ambientale. - Dc: 5,00 m.
Art. 21 Regole per gli usi, comma 1, lettera (H) 1. Il sistema ambientale è caratterizzato dagli usi prioritari "Attività agricole" (E) e "Spazi scoperti pubblici o di uso pubblico" (P e V). Nel sistema ambientale sono ammessi inoltre i seguenti usi principali e relative articolazioni, così come definite dal precedente Art.14: (R) "Residenza" (H) "Alberghi (A) termali" (I) "Attività produttive": (Is) attività artigianali di servizio e artistiche LEGENDA (A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita. ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.	3bis. Nell'area CH in prossimità di Via Monteortone, per la parte non ricadente in zona U.C. sono ammessi gli interventi e gli usi di cui all'art. 15, c2 e art. 28, c6 delle N.T.A. del P.A. 4. Nelle aree di nuova edificazione N destinate ad "Alberghi e Stabilimenti (A6) termali" (H) oltre alle indicazioni riportate nel cartiglio delle tavole "Usi e modalità di intervento", gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri: - If: 4 mc./mq. - h: 30,00 m. - Ds: 20,00 m. - Dc: 15,00 m. (Omissis) Art. 21 Regole per gli usi, comma 1, lettera (H) 1. Il sistema ambientale è caratterizzato dagli usi prioritari "Attività agricole" (E) e "Spazi scoperti pubblici o di uso pubblico" (P e V). Nel sistema ambientale sono ammessi inoltre i seguenti usi principali e relative articolazioni, così come definite dal precedente Art.14: (R) "Residenza" (H) "Alberghi e Stabilimenti termali" (A) (I) "Attività produttive": (Is) attività artigianali di servizio e artistiche

(T) "Attività terziarie": carburanti (S)"Servizi ed attrezzature di uso pubblico o di interesse generale": (Sr) servizi per il culto (Sc) servizi cimiteriali (Sra) servizi per gli anziani (Sm) servizi amministrativi (St) servizi tecnici (Se) servizi ecologici (2) (6b) (Ssas) servizi socio-assistenziali, sanitari (5b)(Si) servizi per l'istruzione superiore (vg) giardini (vs) impianti sportivi scoperti (pp) parcheggi. (v e p) "Spazi scoperti privati": (Omissis)	(Td) stazioni di servizio e distribuzione (Tp) pubblici esercizi (Tr) attrezzature ricettive (T) "Attività terziarie": carburanti (S)"Servizi ed attrezzature di uso pubblico o di interesse generale": (Sr) servizi per il culto (Sc) servizi cimiteriali (Sra) servizi per gli anziani (Sm) servizi amministrativi (St) servizi tecnici (Se) servizi ecologici (2) (6b) (Ssas) servizi socio-assistenziali, sanitari (5b)(Si) servizi per l'istruzione superiore (vg) giardini (vs) impianti sportivi scoperti (pp) parcheggi. (v e p) "Spazi scoperti privati": (Omissis)	Art. 26 Regole per gli usi, comma 1, lettera (H) 1. Il sistema della residenza è caratterizzato dall'uso "Residenza" (R). Nel sistema residenziale sono previsti inoltre i seguenti usi principali e relative articolazioni, così come definiti al precedente Art. 14: (M) "Destinazione mista" (H) "Alberghi (A) termali", (T) "Attività terziarie": (Tc) attrezzature commerciali ad esclusione di quelle aventi superficie di vendita superiore a 600 mq., centri commerciali e supermercati (Td) stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti (Tr) attrezzature ricettive (Tp) pubblici esercizi (Tu) attività direzionali	Art. 26 Regole per gli usi, comma 1, lettera (H) 1. Il sistema della residenza è caratterizzato dall'uso "Residenza" (R). Nel sistema residenziale sono previsti inoltre i seguenti usi principali e relative articolazioni, così come definiti al precedente Art. 14: (M) "Destinazione mista" (H) "Alberghi e Stabilimenti termali", (A) (T) "Attività terziarie": (Tc) attrezzature commerciali ad esclusione di quelle aventi superficie di vendita superiore a 600 mq., centri commerciali e supermercati (Td) stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti (Tr) attrezzature ricettive (Tp) pubblici esercizi (Tu) attività direzionali
--	---	---	--

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

(E) "Attività agricole" Omissis	(E) "Attività agricole" Omissis
Art. 39, comma 1, PP9 - via Romana Aponense (...Omissis...) PP9 - via Romana Aponense (1) Unità minime d'intervento: 1 Sistema di appartenenza: Sistema dei luoghi della produzione e dei servizi 1. Si tratta di un'area commerciale di nuova individuazione, soggetta a strumento urbanistico attuativo (piano particolareggiato). 2. Sono ammessi centri commerciali con piccole, medie, grandi strutture di vendita o parchi commerciali, così come definiti dagli artt. 9, 10, 11, 14 e 15 della L.R. n. 15 del 13.08.04; sono ammesse anche attività terziarie (banche, uffici, ristorazioni, ecc.); sono pure ammesse abitazioni per il proprietario e/o il custode con un massimo di 600 mc per unità avente la dimensione massima di 2.400 mc (S) 3. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri: -Sc: 20% della superficie territoriale. -h: 10,50 m. -Dc: 20,00 m (S1) -Ds e dagli spazi pubblici interni al piano: 10,00 m. -Ds esterne al piano: 30,00 m. -Superfici per servizi: secondo le disposizioni di legge comprese quelle per parcheggi di cui alla L.R. 15/04, le quali, comunque, dovranno essere incrementate del 50%. 4. Piano particolareggiato che dovrà tenere conto dei valori necessari per la qualificazione della "Porta di Abano Terme" con fasce di rispetto a verde, ottimizzazione	Art. 39, comma 1, PP9 - via Romana Aponense (...Omissis...) PP9 - via Romana Aponense (1) Unità minime d'intervento: 1 Sistema di appartenenza: Sistema dei luoghi della produzione e dei servizi 1. Si tratta di un'area commerciale di nuova individuazione, soggetta a strumento urbanistico attuativo (piano particolareggiato). 2. Sono ammessi centri commerciali con piccole, medie, grandi strutture di vendita o parchi commerciali, così come definiti dagli artt. 9, 10, 11, 14 e 15 della L.R. n. 15 del 13.08.04; sono ammesse anche attività terziarie (banche, uffici, ristorazioni, ecc.); sono pure ammesse abitazioni per il proprietario e/o il custode per un massimo di 2.400 mc di residenziale ed ogni alloggio dovrà avere un volume minimo di mc 300,00. (S) 3. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri: -Sc: 20% della superficie territoriale. -h: 10,50 m. -Dc: 10,00 m. (S1) -Ds e dagli spazi pubblici interni al piano: 10,00 m. -Ds esterne al piano: 30,00 m. -Superfici per servizi: secondo le disposizioni di legge comprese quelle per parcheggi di cui alla L.R. 15/04, le quali, comunque, dovranno essere incrementate del 50%. 4. Piano particolareggiato che dovrà tenere conto dei valori necessari per la qualificazione della "Porta di Abano Terme" con fasce di rispetto a verde, ottimizzazione

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

dell'impatto ambientale e visivo sulla fuga prospettica di Abano/Colli Euganei.

5. Non viene presentata la scheda organizzativa dell'area data la valenza indicativa che questa ha. (S2)

6. La convenzione dovrà contenere le modalità per il trasferimento dell'attività commerciale (supermercato) inserita nell'area K1, nonché l'assunzione a carico della ditta attuatrice di quota parte dell'onere per la realizzazione nel territorio comunale della nuova strada di collegamento con la curva Boston e la soluzione del problema di tutti gli accessi su via Romana Aponense con uno studio che preveda la riduzione con la creazione di un unico accesso.(E)

7. La stipula della convenzione dovrà avvenire dopo l'inizio della strada di collegamento con la curva "Boston", mentre l'agibilità del Centro Commerciale sarà data quando verrà realizzata la connessione tra la Circonvallazione Ovest e la Circonvallazione Est di Abano Terme.(E)

8. (S3) Per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali, con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, sussiste l'obbligo della VIA (valutazione di impatto ambientale). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.

dell'impatto ambientale e visivo sulla fuga prospettica di Abano/Colli Euganei.

5. La convenzione allegata al P.P.9 dovrà contenere, nella presentazione dello strumento attuativo, le modalità per la realizzazione delle opere pubbliche che in appresso si prescrivono:

a. realizzazione a carico del soggetto attuatore della pavimentazione in erba sintetica di n.1 (uno) campo regolamentare per il gioco del calcio che verrà indicato nella convenzione dal Comune;

b. realizzazione a carico del soggetto attuatore della pista ciclopedonale che collega l'area in oggetto con l'incrocio tra Via Romana Aponense e Via V. Flacco.

Le opere dovranno essere realizzate con tutte le spese a totale carico del soggetto attuatore e cedute gratuitamente al Comune.(S2)

6. La convenzione dovrà contenere le modalità per il trasferimento dell'attività commerciale (supermercato) inserita nell'area K1, nonché l'assunzione a carico della ditta attuatrice di quota parte dell'onere per la realizzazione nel territorio comunale della nuova strada di collegamento con la curva Boston e la soluzione del problema di tutti gli accessi su via Romana Aponense con uno studio che preveda la riduzione con la creazione di un unico accesso. (E)

7. La stipula della convenzione dovrà avvenire dopo l'inizio della strada di collegamento con la curva "Boston", mentre l'agibilità del Centro Commerciale sarà data quando verrà realizzata la connessione tra la Circonvallazione Ovest e la Circonvallazione Est di Abano Terme. (E)

6.(S3) Per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali, con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, sussiste l'obbligo della VIA (valutazione di impatto ambientale). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

VARIANTE al Regolamento Edilizio Comunale

Testo vigente		Testo di variante
Art. 2	Definizione di termini e particolari prescrizioni, comma 1	Art. 2 Definizione di termini e particolari prescrizioni, comma 1
1.	(Omissis) ...	1. (Omissis) ...
PERTINENZE NON AUTONOMAMENTE UTILIZZABILI: ai sensi del D.P.R. 380/2001 si definiscono tali quei piccoli manufatti destinati in modo durevole al servizio e/o ornamento dei fabbricati residenziali e non utilizzabili in modo autonomo (quali depositi attrezzi da giardino aventi una superficie non superiore a mq. 8,00 e un'altezza virtuale non superiore a m. 2,00, nonché pergolati non coperti e non lamponati, gazebo, ecc.). (S) (A) (Omissis) VOLUMI TECNICI: sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, dell'ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità, trovare spazio entro il corpo dell'edificio, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono volumi tecnici le canne fumarie, i cavedi e tutti gli altri volumi di servizio non calpestabili posti sulle pareti perimetrali od oltre la linea di gronda, i volumi relativi ai vespai (purché contenuti nell'altezza massima di cm. 50) i volumi dei tetti non praticabili per la parte eccedente l'altezza massima del fabbricato. (AI)		PERTINENZE NON AUTONOMAMENTE UTILIZZABILI: sono i piccoli manufatti destinati in modo durevole al servizio e/o ornamento dei fabbricati e non utilizzabili, in modo autonomo, diversi da quelli di cui al punto seguente. (S) ARREDO DEGLI SPAZI SCOPERTI (A) Ferma restando la disciplina del Codice Civile e quella delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituiscono semplice arredo degli spazi scoperti, e in quanto tale sono interventi liberi e pertanto sottratti alla disciplina dello strumento urbanistico comunale, i seguenti manufatti: - <i>pergole</i>, ossia le impalcature in legno o metallo, con elementi superiori orizzontali, eventualmente dotate di rete o tenda ombreggiante permeabile, atte a sostenere piante rampicanti; - <i>depositi attrezzi</i>, ossia cassette esclusivamente in legno, per il deposito degli attrezzi delle dimensioni massime di mq 12,00 di superficie coperta e di m 2,20 di altezza misurata dal terreno circostante all'intradosso della falda laterale di copertura. Il tetto dovrà essere a due falde con pendenza non superiore al 35%. - E' consentita l'installazione di un solo deposito per ogni lotto di terreno. - <i>pensiline</i>, ossia le tettoie a sbalzo in legno o metallo, addossate alle pareti perimetrali dei fabbricati esistenti, aventi funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, della sporgenza massima di m 2,00. La copertura potrà essere piana o inclinata e ricoperta con manto di tegole a canale (coppi) ovvero in legno, rame. Sono da evitare comunque coperture in onduline a vista di qualsiasi materiale. E' consentita l'installazione delle pensiline esclusivamente a protezione di porte e porte-finestre o di caminetti o barbecue posti in aderenza all'edificio; - <i>gazebo</i>, ossia i chioschi in legno o metallo, interamente aperti lateralmente; - <i>serre</i>, amovibili formate da intelaiature in legno o metallo aventi pareti e copertura in materiale plastico trasparente o vetro, con tetto inclinato o a forma curvilinea. Il

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

5 dicembre 2012

manufatto dovrà avere funzioni di riparo di fiori o piante.

Le dimensioni non potranno superare le seguenti misure:

- altezza all'estradosso del colmo: m 2,00 dal terreno circostante;
- superficie coperta: massimo mq 12,00.

E' consentita l'installazione di una sola serra per ogni lotto di terreno.

- *tunnel a soffietto*, ossia struttura leggera amovibile ripiegabile a pacchetto per il riparo di una sola automobile. Tale struttura deve essere posizionata in modo da non essere visibile dalla pubblica via.

E' consentita l'installazione di un solo tunnel per ogni lotto di terreno.

- *Caminetti*, non addossati all'edificio privi di soprastanti elementi di copertura strutturali; gli stessi possono anche essere collocati all'interno di pergole o gazebo come sopra descritti.

Tutti gli interventi sopra descritti devono rispettare le vigenti normative sulla sicurezza, le cui certificazioni dovranno rimanere in possesso del proprietario a propria tutela e garanzia.

Tutti gli interventi liberi sopracitati che non rispettano le misure o le caratteristiche costruttive di cui sopra verranno considerate opere in assenza di SCIA, o di Permesso di Costruire e sanzionati di conseguenza.

Le pavimentazioni delle sopraccitate strutture dovranno essere di tipo drenante.

(Omissis)

VOLUMI TECNICI: sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, dell'ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità, trovare spazio entro il corpo dell'edificio, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono volumi tecnici le canne fumarie, i cavedi e tutti gli altri volumi di servizio non calpestabili posti sulle pareti perimetrali od oltre la linea di gronda, i volumi relativi ai vespai (purché contenuti nell'altezza massima di cm. 50) i volumi dei tetti non praticabili per la parte eccedente l'altezza massima del fabbricato.

Sono considerati altresì volumi tecnici tutti quei locali atti a contenere serbatoi di accumulo, apparecchiature tecniche strettamente connesse agli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. Tra questi vengono compresi le C.T. imposte dalle normative vigenti nelle superfici minime ivi previste dalle norme antincendio. (A1)

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

Art. 3	Definizioni di parametri, comma 1	Art. 3	Definizioni di parametri, comma 1
1.	(Omissis)	1.	(Omissis)
De distanza dai confini: è la distanza minima che intercorre tra il perimetro corrispondente alla determinazione della Sc ed il confine del lotto, misurata ortogonalmente rispetto al confine stesso (fig. 7). (A) Df distanza tra i fabbricati: è la distanza minima che intercorre tra i fronti prospettanti corrispondenti alla determinazione delle Sc, con l'esclusione dei portici senza sovrastanti corpi chiusi. (A1) Nel caso di un unico organismo edilizio realizzato all'interno di un unico lotto, non sono prescritti limiti di distanza tra corpi di fabbrica qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3. "De" distacchi tra gli edifici: sono misurati, sulle proiezioni orizzontali degli edifici, in direzione perpendicolare ad una delle due superfici opposte (fig. 7) Nel caso di edifici che non si fronteggiano la distanza, misurata radialmente, non potrà essere comunque inferiore a mt. 5. (fig. 6) (S) (Omissis)		De distanza dai confini: è la distanza minima che intercorre tra il perimetro corrispondente alla determinazione della Sc ed il confine del lotto, misurata ortogonalmente rispetto al confine stesso (fig. 7). Per i locali praticabili la distanza minima dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a quella stabilita dal Codice Civile e, in ogni caso, detti locali non dovranno sopravanzare l'esistente. (A) Df distanza tra i fabbricati: è la distanza minima che intercorre tra i fronti prospettanti corrispondenti alla determinazione delle Sc, con l'esclusione dei portici senza sovrastanti corpi chiusi e dei volumi tecnici o locali praticabili quando non finestrati alle pareti verticali. Devono essere comunque rispettate le distanze e i distacchi minimi fissati dal Codice Civile. (A1) Nel caso di un unico organismo edilizio realizzato all'interno di un unico lotto, non sono prescritti limiti di distanza tra corpi di fabbrica qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3. "De" distacchi tra gli edifici: sono misurati, sulle proiezioni orizzontali degli edifici, in direzione perpendicolare ad una delle due superfici opposte (fig. 7). Nel caso di edifici che non si fronteggiano la distanza, misurata radialmente, non potrà essere comunque inferiore a mt. 3. (fig. 6) (S) (Omissis)	
Art. 26	Requisiti igienico-sanitari, comma 2, lettera g.	Art. 26	Requisiti igienico-sanitari, comma 2, lettera g.
(Omissis)		(Omissis)	
2.	(...Omissis...)	2.	(...Omissis...)
g)	Gli alloggi di nuova costruzione, compresi quelli ottenuti da interventi di ristrutturazione, fino a mq. 150 di S.U., dovranno essere dotati di almeno un posto auto coperto con superficie minima di mq. 18,00 e larghezza minima di mt. 2,50, e oltre tale dimensione, di due posti auto, con superficie minima di mq. 30,00. Nelle aree di espansione e di completamento dovrà essere previsto, in aggiunta alle quantificazioni sopra riportate un posto auto per ogni unità immobiliare con dimensioni minime di mt. 2,50 per 5,00 con almeno un posto auto di mt. 3,2 per mt. 5,00 ogni 10 posti auto adibito per i portatori di handicap. Le disposizioni dei due punti precedenti non vanno applicate in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, fatta eccezione la demolizione e ricostruzione anche se fedele,	g)	Per le nuove costruzioni residenziali devono essere reperiti spazi a parcheggio nelle quantità previste dalla L. 122/89 all'interno degli edifici oppure nelle aree di pertinenza degli stessi. Valgono comunque tutte le altre disposizioni di cui alla L. 122/89. Per gli interventi di ristrutturazione che non comportano aumenti di volume ma che comportano aumento di unità residenziali, dovrà essere ricavato un posto auto scoperto per ogni unità abitativa aggiunta all'esistente. In caso di comprovata impossibilità di ricavare la superficie del posto auto, questa potrà essere monetizzata. In quest'ultimo caso la superficie da considerare sarà di almeno 12,50 mq (m 5,00 x m 2,5) per ogni posto auto. (S) taverne: Il locale taverna deve essere fuori terra per almeno 1/3 della sua altezza utile e comunque le pareti esterne devono essere separate dal terreno con intercapedine

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

sugli immobili prospicienti le strade ricomprese nelle zone pedonali, come definite dall'art. 7 comma 9 del DLT 285/92 e successive modifiche e/o integrazioni, in caso di comprovata impossibilità a reperire tali spazi per ragioni di ordine tecnico o economico adeguatamente dimostrate e documentate dal richiedente, facendo salvi comunque gli spazi a parcheggio eventualmente esistenti che dovranno essere sempre mantenuti.

In luogo del mancato reperimento dei posti auto coperti e aggiunti, il richiedente il titolo edilizio è tenuto a versare al Comune una somma corrispondente al valore di mercato dei posti auto medesimi come determinata con delibera Giunta. (S)

taverne : Il locale taverna deve essere fuori terra per almeno 1/3 della sua altezza utile e comunque le pareti esterne devono essere separate dal terreno con intercapedine ventilata, in modo da permettere la traspirazione del vapore acqueo. Inoltre devono essere garantite illuminazione e ventilazione naturali dirette adeguate.

- h) L'altezza virtuale non deve essere inferiore a m 2.70; se il soffitto è su piani orizzontali diversi il punto più basso non deve essere inferiore a m 2.20.

(Omissis)

ventilata, in modo da permettere la traspirazione del vapore acqueo. Inoltre devono essere garantite illuminazione e ventilazione naturali dirette adeguate.

- h) L'altezza virtuale non deve essere inferiore a m 2.70; se il soffitto è su piani orizzontali diversi il punto più basso non deve essere inferiore a m 2.20.

(Omissis)

LEGENDA

(A) = parola / frase aggiunta; (E) = parola / frase eliminata; (S) = parola / frase sostituita.
 ...parola / frase... = parola / frase evidenziata oggetto di variante.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA



CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. - 049 8245111 - Telefax 049 8600499
- C.F. 00556230282 - C/C/P. 11345352 - www.abanoterme.net



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

OGGETTO: variante puntuale alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e al Regolamento Edilizio (R.E.). Adozione variante n. 42 e conseguente abrogazione "Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta in oggetto si esprime

parere favorevole

1) in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2012



Il Dirigente
"Servizi tecnici di Abano e Montegrotto Terme"
(Arch. Patrizio Greggio)

COMUNE DI ABANO TERME	
Ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, attesto che la presente copia riprodotta su n. <u>25</u> fogli è autentica e conforme all' originale <u>esibitomi.</u> qui depositato.	
27 DIC 2012	
Abano Terme, li	 Il Funzionario incaricato dal Sindaco <u>Vilma Campagnaro</u>